



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PLENTEDA | DONATO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DISTANTE | CESARE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CALO' | ALESSANDRO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 2570/10

UDIENZA DEL

18/04/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

197/05/11

PRONUNCIATA IL:

10 APR. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 MAG. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA



Il Segretario

- sul ricorso n° 2570/10
depositato il 11/11/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 059201000: IVA+IRPEF+IRAP 2006
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dal ricorrente:

VI FR/

difeso da:

MIGGIANO MANUELA

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.
VIA DALMAZIO BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE

Con cartella di pagamento n. 059 2010 003 Equitalia S.p.A., su iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Casarano, intimava il pagamento della somma di euro 17.069,42 al signor V. Fi titolo di IVA, IRPEF, IRAP, Addizionali, sanzioni ed interessi, a seguito della liquidazione della dichiarazione Modello Unico 2007 per il periodo d'imposta 2006, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n.600/73 e 54 bis del D.P.R. n. 633/72.

Avverso la cartella propone ricorso il contribuente, rappresentato e difeso dagli avvocati Elsa Miggiano e Manuela Miggiano che eccepiscono l'inesistenza giuridica della cartella in quanto notificata a mezzo posta, in violazione dell'art. 26 del D.P.R. n.602/73; la nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento e del responsabile dell'emissione e notificazione della cartella; e per errata indicazione delle somme iscritte a ruolo. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.

Costituendosi in giudizio Equitalia S.P.A. sostiene l'applicabilità dell'art. 14 della Legge n.890/92 anche nei confronti dell'agente per la riscossione, in quanto il legislatore ha previsto che "la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, ^{posso dire verbalmente} anche a mezzo posta direttamente degli uffici finanziari" facendo salvi i disposti di cui agli art. 26, 45 e seguenti del D.P.R. n.602/73. Evidenzia che la Corte di Cassazione, Civile Sez. V, con sentenza n.14327/2009 ha esplicitamente affermato "la notificazione può essere eseguita, anche mediante invio da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento", orientamento sostanzialmente confermato dalla sentenza n.15948/2010 della Sezione Tributaria. Sostiene, inoltre, la sanabilità del difetto di relata (Cassazione, Sez. V, sentenza n.9493/2009), come anche la sanabilità di ogni altro eventuale vizio della notificazione per effetto della tempestiva proposizione del ricorso, che dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.

A conforto della tesi sostenuta sentenze della C.T.R. Milano n. 44/36/10 e 74/30/10, nonché della sentenza 668/03/09 di questa C.T.P.

Sostiene l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, chiaramente indicato nella persona del signor Garrisi indicato in cartella.

Eccepisce difetto di legittimazione passiva in relazione ad altra eccezione.

Chiede il rigetto del ricorso e declaratoria della legittimità della cartella impugnata con condanna alle spese.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecce, nell'atto di costituzione in giudizio, sostiene la totale infondatezza e pretestuosità di tutte le eccezioni poste e la legittimità della cartella.

In particolare, quanto alla prima eccezione, sostiene che la Sentenza n. 15948/2010 della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ha esplicitamente affermato che in ipotesi di notificazione di cartella di pagamento la norma ha carattere di specialità

rispetto al D.P.R. n.42 /1988. Quanto alle imposte indicate in cartella afferma che esse sono evidenziate con estrema semplicità: IVA dichiarata euro 16.274,00, IVA versata euro 8.237,00, IRAP,IRPEF, Add. Regionale, Add. Comunale, contributi previdenziali , dichiarate e non versate. Evidenzia, inoltre che il contribuente è stato regolarmente informato con comunicazione di regolarità e che nulla è stato dedotto in quella sede. Dichiarata difetto di legittimazione passiva in relazione alle altre eccezioni. Chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

La Commissione, considerato che l'art. 26 del D.P.R. n.600/73, nella formulazione successiva alla riforma della riscossione mediante ruolo (D.Lgs. n.46/99 e D.Lgs. n.112/99) ha riservato agli uffici che esercitano potestà impositiva la possibilità di notificare avvisi ed altri atti anche a mezzo posta (art.14 Legge n.890/82), ed in linea con costante giurisprudenza di questa Sezione, accoglie il ricorso.

L'accoglimento del primo e preliminare motivo di ricorso esclude l'esame delle altre eccezioni sollevate.


Compensa le spese per la natura interpretativa della decisione.

PQM

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Lecce, 18 Aprile 2011

Il Giudice estensore



Il Presidente

